

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 134

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Nuovo schema di regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 settembre 2002)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 1, lettera a) e l'art. 2 della legge n.140/1999 (norme in materia di attività produttive) prevedono interventi finanziari del Ministero dell'Industria, del Commercio ed Artigianato in relazione a progetti e programmi industriali di elevato contenuto tecnologico e suscettibili di impiego "duale" (militare e civile) nei settori aeronautico, spaziale ed elettronico.

La normativa citata è volta ad istituire la strumentazione giuridica ed amministrativa per realizzare una politica industriale mirante al consolidamento ed allo sviluppo di settori a tecnologia avanzata strategici per quell'autonomia tecnologica del Paese, che è fattore-chiave per la sicurezza nazionale e insieme elemento trainante per la crescita del sistema industriale.

E' questo un obiettivo di notevole rilevanza - specialmente in uno scenario evolutivo caratterizzato nel contempo da crescita della competizione e da tendenze di aggregazione ed integrazione - in quanto la capacità di dominare tecnologie di punta a salvaguardia degli spazi indispensabili per una politica della sicurezza è condizione necessaria per il posizionamento dell'Italia nel novero dei paesi guida.

La puntuale ed analitica definizione della disciplina degli interventi del Ministero viene demandata dalla stessa legge n.140 (art.2, comma 2) ad un regolamento ad hoc, da emanarsi su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nelle forme e con la procedura prevista dall'articolo 17, comma 1 della legge n.400/1988. Allo scopo di consentire al Parlamento un adeguato controllo sulla rispondenza del regolamento stesso ai principi direttivi indicati dal legislatore, la stessa legge, com'è noto prevede altresì che lo schema di regolamento debba essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

A fine di dare sollecito avvio all'operatività della stessa legge, il Ministero dell'Industria elaborava subito dopo la sua approvazione una prima proposta di Regolamento applicativo. Tale proposta veniva nello scorso novembre, sottoposta all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri e successivamente trasmessa al Consiglio di Stato, il quale formulava un parere interlocutorio (parere 1/100 reso nell'adunanza del 10 gennaio 2000). rappresentando tra l'altro l'esigenza di acquisire l'avviso del Dipartimento Politiche Comunitarie relativamente agli aspetti relativi alla compatibilità con l'ordinamento comunitario e quello del Ministero del Tesoro per gli aspetti di diretto interesse di detta Amministrazione.

Il Regolamento persegue due finalità di fondo:

assicurare il consolidamento e rafforzamento del patrimonio di competenze industriali funzionali alla sicurezza, per consentire al Paese di ragionevolmente posizionarsi con un ruolo comparabile al peso che ad esso oggettivamente compete nel quadro della collaborazione europea per la sicurezza;

porre le premesse affinché le capacità e competenze così acquisite nell'"high-tech" possano opportunamente avere applicazioni anche civili in tal modo garantendo un contributo anche al soddisfacimento di più estese esigenze della comunità .

In tale ottica assume notevole importanza l'esperienza di altri Paesi (e tra questi in

particolare gli Stati Uniti) che ritengono fondamentale avere costantemente un quadro aggiornato sulle esigenze di sviluppo di tecnologie "sensibili" per la sicurezza nazionale e a tale scopo curano periodicamente un sistematico "technology assessment" in materia. Parallelamente va tenuto conto che la "sensibilità" di tecnologie innovative viene inevitabilmente a degradare nell'arco di qualche anno dal loro sviluppo (in quanto anche altri Paesi riescono sia pure come "follower" a realizzare sviluppi analoghi oppure in qualche modo ad acquisirne il know-how"). Secondo la prassi consolidata in ambito di coordinamenti internazionali per la sicurezza, in questo primo periodo (trascorso il quale ne verrà consentito un esteso utilizzo), l'impiego delle dette tecnologie viene controllato affinché esso risulti una leva in funzione degli interessi politici del Paese.

In base a tali considerazioni, si è ritenuto opportuno, per meglio realizzare gli obiettivi della legge n.140, procedere ad una revisione della proposta di Regolamento applicativo, in modo da tener conto in modo pienamente adeguato delle connessioni tra sviluppi tecnologici oggetto degli interventi ed esigenze della sicurezza nazionale. In particolare si è ravvisata l'opportunità di prevedere che:

sia individuato a monte e mantenuto adeguatamente aggiornato il "quadro" delle tecnologie "sensibili" per la sicurezza nazionale che lo Stato ritiene opportuno e/o necessario siano sviluppate dalla industria nazionale, anche in considerazione dei probabili impatti che tali sviluppi potranno successivamente avere nel campo delle applicazioni civili. La definizione e l'aggiornamento di tale quadro dovrà essere realizzata attraverso il concerto dei Ministeri dell'Industria, della Difesa e degli Esteri con il supporto di esperti (nell'ambito dell'apposito Comitato da costituirsi nel MICA ai fini della stessa Legge n.140);

con riferimento a tale "quadro" le imprese possano proporre progetti per lo sviluppo di tecnologie "sensibili" chiedendo l'intervento del Ministero dell'Industria, il quale potrà concedere un finanziamento, congruo ma comunque parziale, delle attività di progetto fino alla realizzazione di preserie industrializzate ed alla loro "campalizzazione" (cioè verifica della loro operatività).

E' stato considerato che, a completamento delle attività di progetto, potrebbe palesarsi - dati i risultati raggiunti di particolare rilevanza per le finalità pubbliche - un interesse della Amministrazione alla proprietà del progetto stesso. Si è pertanto ritenuto opportuno - in analogia alla normativa riguardante tematiche similari (ad esempio, quella riguardante i brevetti) - prevedere la facoltà dell'Amministrazione Pubblica di acquisire detta proprietà. In tal caso all'azienda dovrebbe essere riconosciuto un corrispettivo che assicuri la copertura totale dei costi per la parte non coperta da finanziamento, oltre al riconoscimento di un compenso d'impresa. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il progetto resterà in proprietà dell'impresa. Resta fermo che in tale caso le Amministrazioni pubbliche potranno sempre acquisire - per le finalità istituzionali - i prodotti realizzati in base al progetto stesso, ad un prezzo che ovviamente dovrà tenere conto dell'avvenuto finanziamento pubblico (almeno parziale) dei costi non ricorrenti.

E' stato altresì tenuto conto - in linea con l'intenzione del legislatore di favorire le opportunità di utilizzo industriale e commerciale delle tecnologie sviluppate - che i prodotti realizzati in base ai progetti finanziati dal Ministero dell'Industria utilizzando tecnologie "sensibili" possano, una volta che la "sensibilità" delle tecnologie in questione vada considerata "degradata", essere offerti sul mercato commerciale. In tal caso, ferma restando da un lato l'esigenza che l'impresa corrisponda "royalties" all'Erario in relazione agli interventi ottenuti per le attività di sviluppo ed industrializzazione, viene previsto che il Ministero dell'Industria potrà, come indicato all'art. 2 della legge n.140, effettuare interventi a sostegno della commercializzazione.

La proposta di Regolamento così rielaborata - come indicato dal Consiglio di Stato - è stata sottoposta all'esame:

dal Ministero del Tesoro che ha espresso il pieno pare favorevole con nota 0007959 del 15 marzo 2000 (allegato 1);

dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie, il quale con nota n. 7158 del 19 luglio 2000 (allegato 2) - ritenendo essenziale lo scopo del legislatore di intervenire a favore delle imprese per la realizzazione di presidi innovativi indispensabili per la difesa e sicurezza del Paese - ha espresso ravviso (sulla base dell'art. 296 del Trattato) che non sorga obbligo di preventiva "notifica" dello schema di provvedimento normativo alla C.E., prospettando solo la necessità che esso sia "comunicato". Si ricorda che in tal caso non sorge per il Governo italiano l'obbligo di interrompere l'iter approvativo come invece si renderebbe necessario in caso di "notifica".

Lo schema di Regolamento quale risulta dalla sopra menzionata revisione consta di quattordici articoli.

L'articolo 1 precisa le finalità degli interventi di cui all'art.2 della legge n.140, puntualizzando - consequenzialmente a quanto sopra ricordato in merito alle strette connessioni tra alta tecnologia e sicurezza nazionale - quale obiettivo di fondo degli interventi stessi il rafforzamento delle capacità e competenze dell'industria nazionale nel campo delle tecnologie innovative funzionali alla detta sicurezza nazionale, comunemente definite "tecnologie sensibili".

Sono confermati, in coerenza con le prescrizioni della legge, i tre settori (che, d'altro canto, sono quelli ad alta tecnologia di tipica valenza strategica) per i quali sono previsti gli interventi del Ministero (aeronautico, spaziale ed elettronica high-tech), ribadendo che gli interventi stessi potranno riguardare sia progetti o programmi nazionali sia la partecipazione di imprese italiane a programmi internazionali.

La definizione nel concreto dell'elenco delle tecnologie "sensibili" di cui si ravvisa l'esigenza di promuovere lo sviluppo deve opportunamente avvenire in modo dinamico in considerazione dell'evoluzione del complessivo scenario di riferimento. In analogia alla prassi seguita da altri Paesi, quale ad esempio gli Stati Uniti, sia l'individuazione originaria sia i successivi aggiornamenti, da realizzarsi secondo le necessità, sono pertanto demandate a provvedimenti ad hoc dell'Amministrazione. In particolare il comma 2 prevede analisi collegiali (curate da rappresentanti dei Ministeri interessati - tra cui l'Autorità per la

Sicurezza - e da esperti dei settori) e il successivo provvedimento del Ministro dell'Industria.

Con l'**articolo 2** si intende - come richiesto dalla lettera f) dell'articolo 2 della legge n. 140 - definire i modi per un ottimale coordinamento degli interventi. Si è ritenuto, anche sulla base di una positiva e consolidata esperienza nell'attuazione di leggi aventi finalità e strumentazioni di intervento similari, che una soluzione opportuna debba essere rappresentata:

- da un lato, da una sistematica emanazione di indirizzi politico-amministrativi da parte del Ministro dell'Industria nell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto legislativo n.80/1999, peraltro opportunamente stabilendo - in considerazione della materia - l'obbligo di sentire il Ministro della Difesa;
- dall'altro dalla costituzione di un Comitato ad hoc nell'ambito del Ministero dell'Industria.

La composizione di tale Comitato è stata prevista - in coerenza con quanto prescritto dalla stessa norma legislativa - in modo da soddisfare la duplice esigenza sia di assicurare una adeguata rappresentanza delle Amministrazioni interessate alle attività dei settori considerati dall' articolo 2 della Legge n.140 sia di garantire la presenza di una componente di esperti altamente qualificati con competenze in tutti gli anzidetti settori.

Lo schema di regolamento, al fine di evitare situazioni di obiettiva incompatibilità come richiesto nel citato articolo 2, lettera f) della legge n.140, prescrive che gli esperti non possano durante il periodo di partecipazione ai Comitato e un congruo periodo successivo avere in essere rapporti duraturi (non solo di lavoro subordinato ma anche di collaborazione coordinata, e continuativa o di partecipazione agli organi sociali) con imprese dei settori interessati. Viene data attuazione alla prescrizione di legge relativa alla determinazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di un compenso agli esperti.

Con l'**articolo 3** viene definita l'area dei destinatari potenziali degli interventi, precisando che deve trattarsi di imprese, ovviamente di nazionalità italiana, che rispondano a tre requisiti da ritenersi fondamentali alla luce dell'obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie strategiche di rilevanza per la sicurezza nazionale:

- possesso di abilitazione di sicurezza,
- possesso di adeguate certificazioni di qualità,
- presenza consolidata, in quanto costituenti la preminente area di operatività, nei tre settori di intervento presi in considerazione dalla legge.

Quale parametro di riferimento per verificare la sussistenza di quest'ultimo requisito si tiene conto - in analogia con quanto previsto per l'applicazione di normative similari - della componente di fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

L'**articolo 4** contiene una disciplina analitica in merito alle attività ammissibili agli interventi.

Viene specificato che:

- gli interventi possono riferirsi soltanto a progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi

prodotti ovvero ad un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti:

- sono ammissibili - come specificato al comma 2 - le attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione e prove fino alla cosiddetta "campalizzazione", cioè alla verifica sul "campo" della operatività del prototipo o delle pre-serie industrializzate;
- di norma non possono essere ammessi agli interventi progetti o programmi per i quali le attività di responsabilità delle imprese italiane siano subcommesse all'estero in misura non inferiore ad un terzo; in ogni caso le attività sub-commesse fuori dall'U.E. non possono superare il 25% (comma 1).

Viene altresì previsto che non possono essere effettuati interventi se prima della domanda sia stato realizzato oltre il 30% delle attività (comma 3). In analogia con la normativa riguardante gli incentivi alla ricerca, sono comunque esclusi dagli interventi i costi sostenuti prima della domanda.

In attuazione della norma dell'articolo 2, lettera d) della Legge, viene escluso il cumulo con i benefici di altre norme agevolative (comma 4). Sono escluse altresì le attività effettuate su commessa di terzi senza oneri per l'impresa. Per una prima fase di applicazione della legge si è ritenuto opportuno prevedere il finanziamento anche di attività realizzate prima della presentazione della domanda (purchè successive all'approvazione della legge n.140) e l'ammissione agli interventi della stessa Legge n.140 di programmi che per le fasi preliminari abbiano goduto dei benefici della legge n.808 e della legge n.46 (Fondo Ricerca Applicata e Fondo Innovazione Tecnologica), ovviamente per le fasi ulteriori.

L'articolo 5, con il proposito di dare concretezza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 della legge n.140 (attribuzione di preminenza a programmi o progetti), definisce analiticamente i criteri in base ai quali riconoscere la preminenza dei progetti o programmi per i quali viene richiesto l'intervento del Ministero. Si prevede, in particolare, che dovranno essere valutati i seguenti elementi:

- la potenzialità di accrescere l'autonomia dell'industria nazionale nel campo delle "tecnologie sensibili" attraverso sviluppi caratterizzati da significativa innovazione;
- la capacità di suscitare la partecipazione della comunità scientifica nazionale ad elementi qualificanti dei medesimi progetti e programmi in modo da rafforzare i necessari legami tra industria e predetta comunità scientifica;
- a potenzialità di allinearsi allo stato dell'arte nelle tecnologie chiave, di porsi sul "front-edge" in un adeguato numero di settori specialistici e di accrescere le capacità di gestione sistemistica: elementi questi significativi per il rafforzamento della competitività in ambito internazionale;
- la idoneità a promuovere uno sviluppo significativo di una componente qualificata di PMI nell'ambito dell'industria high-tech;
- la capacità di sviluppare un sempre più significativo inserimento delle imprese italiane nelle collaborazioni internazionali (e segnatamente europee) ricercando l'assunzione di ruoli adeguati).

Inoltre - in considerazione anche delle problematiche delle risorse umane che risultano determinanti ai fini di un equilibrato sviluppo del sistema - va considerata anche la potenzialità al consolidamento e sviluppo di occupazione qualificata specialmente nelle aree

in crisi di sviluppo oppure colpite da declino industriale.

A fronte delle attività in questione **l'articolo 6**, comma 1 prevede la concessione di finanziamenti diretti nella misura del 70% dei costi per i programmi o progetti valutati di livello "elevato" (a tale scopo occorre che il programma risponda a sei dei sette criteri dell'ar.5 del Regolamento) e del 60% di quelli valutati di livello "buono" (in tal caso è richiesta la rispondenza del programma a quattro dei suddetti criteri); tali percentuali sono elevate di cinque punti per i progetti o programmi realizzati nell'aree depresse. Nel medesimo articolo 6, in linea con quanto disposto dall'articolo 2, lettera d) della Legge, è previsto al comma 3, che il Ministero può, quale alternativa ai finanziamenti diretti assumere impegni pluriennali per il pagamento agli istituti di credito, che abbiano concesso mutui alle imprese, delle rate di ammortamento (capitale ed interessi);

Le imprese interessate, in luogo dei finanziamenti diretti, possono chiedere contributi in conio interessi correlati a mutui quindicennali contratti con istituti di credito per un importo pari alla totalità dei costi delle attività; tali contributi dovrebbero consentire di compensare gli oneri finanziari conseguenti ai mutui stessi (comma 4). Al comma 2 dello stesso articolo 6 sono indicate le regole per l'individuazione e il calcolo dei costi ammissibili: si sottolinea che sono state largamente tenute presenti le esperienze di applicazione di precedenti leggi di incentivo.

L'articolo 7 disciplina la procedura per la ammissione agli interventi.

La procedura stessa viene avviata con la presentazione da parte dell'impresa interessata di domanda di intervento. Ai primi tre commi vengono definiti gli elementi da indicarsi da parte delle imprese all'anno della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta a corredo. Gli schemi relativi sono riportati nell'Allegato A del Regolamento stesso.

Gli elementi anzidetti dovrebbero essere idonei a consentire una adeguata valutazione dei progetti o programmi proposti; viene peraltro opportunamente prevista la facoltà degli Uffici del Ministero di chiedere elementi e documentazioni integrative (anche attraverso audizioni).

Si è ritenuto parimenti opportuno, anche alla luce di esperienze relative ad analoghi interventi di finanziamento della Amministrazione pubblica, prevedere la possibilità di richiesta di relazioni di esperti esterni.

Viene previsto che a seguito della presentazione della domanda l'iter si articola in quattro fasi:

- verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda stessa, a cura della Direzione generale competente (Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività);
- verifiche da parte del Comitato di cui all'articolo 2 della preminenza del progetto o programma tenendo conto dei criteri definiti al precedente art. 5; da tale verifica discende la valutazione circa il livello "elevato", "medio" del medesimo progetto o programma;
- emanazione del provvedimento del Direttore Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività per l'ammissione del programma o progetto agli interventi di legge e definizione degli interventi stessi;
- comunicazione del provvedimento all'impresa interessata e sua accettazione.

Negli **articoli 8 e 9** sono contenute le regole riguardanti le erogazioni e gli accertamenti. Relativamente alla materia delle erogazioni, in sintesi, viene previsto, all'articolo 8, che:

i finanziamenti diretti vengono erogati in base a rendiconti annuali;
l'erogazione dei contributi in conto interessi viene effettuata con cadenza annuale in base all'esposizione media nei confronti dell'istituto mutuante;
nel caso di ricorso - in luogo di finanziamenti diretti - a mutui bancari con il servizio a carico dell'Erario, i mutui stessi verranno erogati all'impresa seguendo criteri analoghi a quelli dei suddetti finanziamenti diretti.

La materia degli accertamenti è disciplinata dall'articolo 9, il quale prevede, per i necessari accertamenti tecnici ed amministrativi riguardanti le attività di progettazione, sviluppo ed industrializzazione, la costituzione di una Commissione ad hoc per ognuno dei programmi o progetti.

Tale Commissione effettua accertamenti a conclusione del progetto o programma (le erogazioni fino all'80% hanno luogo senza accertamenti sulla base dei rendiconti delle imprese).

L'articolo 10 considera l'ipotesi in cui insorgano variazioni rispetto a quanto originariamente previsto per un programma o progetto ammesso ad interventi del Ministero. In analogia alla normativa prescritta per interventi similari a beneficio di imprese industriali, viene stabilito l'obbligo delle imprese a comunicare tempestivamente al Ministero le variazioni circa oggetto, modi costi e tempi di realizzazione del programma o progetto; e ciò allo scopo di porre il Ministero stesso in grado di valutare eventuali riflessi sulla validità del programma o progetto. Viene altresì previsto che:

nel caso in cui le variazioni incidano negativamente sulla validità del programma o progetto inducendo a non ritenere l'utile la prosecuzione, gli interventi verranno interrotti;
qualora le variazioni siano imputabili a gravi inadempienze dell'impresa può addivenirsi alla revoca anche totale degli interventi e a penali adeguate. Viene altresì precisato che per l'integrazione dei benefici in relazione a maggiori fabbisogni dovrà essere reiterata la procedura già seguita.

Uno dei progetti o programmi, per la cui realizzazione il Ministero sia intervenuto contribuendo alla sua copertura finanziaria, può conseguire risultati che siano strategici per il consolidamento di quella base di tecnologie e competenze necessarie per la sicurezza nazionale. Come evidenziato precedentemente, è opportuno che la normativa secondaria disciplini la possibilità di acquisizione di tale progetto o programma al patrimonio dello Stato per i superiori interessi della sicurezza nazionale.

L'articolo 11 disciplina l'esercizio della facoltà di tale acquisizione con la ricezione della vigente normativa relativa all'esproprio di diritti di brevetti per motivi di esigenza della sicurezza nazionale.

Viene per contro riconosciuto alle imprese che abbiano realizzato il progetto o programma un diritto di priorità per quanto concerne l'assegnazione di commesse di produzione basate sulle tecnologie acquisite dall'Amministrazione.

All' comma 3 viene precisato che lo Stato, se in caso di mancato esercizio della facoltà di acquisizione, acquisterà produzioni basate sul progetto parzialmente finanziato, dovrà utilizzare un prezzo che sconti opportunamente il finanziamento stesso.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi oggetto degli interventi del Ministero dell'Industria.

All'articolo 12 è previsto che, in caso di commercializzazione, all'Erario dovranno essere pagate "royalties" da definirsi attraverso opportune convenzioni tra Ministero dell'industria ed impresa. Analoghe royalties dovranno essere corrisposte in caso di commercializzazione su licenza di prodotti basati su progetti acquisiti al patrimonio dello Stato.

In relazione ad operazioni di utilizzo industriale e commerciale, il Ministero dell'Industria potrà operare interventi a favore delle imprese in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 lettera b) della legge n. 140.

L'articolo 13 stabilisce in proposito che tali interventi si concretizzano in contributi in conto interessi sui mutui conclusi dalle imprese con istituti di credito per un periodo non superiore ai 10 anni. Viene stabilito che il finanziamento dovrà mantenersi nel limite del 90% del volume massimo previsto per il circolante di programma e che i contributi si collocheranno tra l'85% e il 70% (secondo la valutazione sul livello del programma ricordata precedentemente e l'area di realizzazione delle attività). L'erogazione viene effettuata con cadenze annuali in base all'esposizione dell'impresa nei confronti dell'istituto mutuante.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della Legge n.140, il Ministero, oltre agli interventi a diretto supporto della realizzazione di nuovi prodotti o miglioramento di prodotti esistenti e del loro utilizzo industriale e commerciale, è chiamato a concorrere a porre le imprese italiane in grado di svolgere ruoli attivi in società finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi. La previsione legislativa tiene conto delle particolari esigenze ed esperienze caratteristiche del settore dei sistemi applicativi spaziali e di quello dei sistemi elettronici ad alta tecnologia, nei quali sempre più frequentemente si determina l'esigenza di joint-venture sia per i necessari interscambi di tecnologie sia per la necessità di investimento di risorse finanziarie da parte delle imprese industriali per la promozione delle iniziative. Allo scopo di dare concreta attuazione a tale linea-guida, **l'articolo 14** del Regolamento prevede la concessione di finanziamenti diretti (o in alternativa l'assunzione di impegni pluriennali per il servizio di mutui con il sistema creditizio) finalizzati alla partecipazione di imprese italiane al capitale delle suddette società. Tali interventi - fisiologicamente legati all'ingresso delle imprese nazionali nei programmi industriali - potranno essere effettuati solo nei settori spaziale ed elettronico entro il limite del 20% delle disponibilità totali.

Si ribadisce che, nella definizione dei criteri generali, e nella predisposizione degli aspetti tecnici si è tenuto conto della casistica disponibile, analizzando situazioni "tipo" legate all'attività aziendale con l'intento di prevenire il verificarsi di punti viscosità procedurale, in grado di condizionare l'attività degli Uffici istruttori. A tale ultimo riguardo, si sottolinea che l'obiettivo principale è stato quello di associare la trasparenza di ogni fase dell'iter istruttorio alla snellezza delle procedure, al fine di tutelare sia l'interesse pubblico che l'attività degli operatori industriali interessati.

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

Lo schema di Regolamento recante la “disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale” ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 della Legge n. 140/1999, dopo l’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Stato e l’esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 giugno u.s. è stato presentato – giusta quanto disposto dallo stesso articolo 2 della Legge n. 140/1999 all’esame delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento (X Commissione permanente del Senato e 10^a Commissione permanente della Camera).

Le dette Commissioni hanno in data 10 luglio scorso completato l’esame, esprimendo parere favorevole. La 10^a Commissione della Camera, unitamente a tale favorevole parere, ha peraltro formulato alcune osservazioni (vedasi in proposito il parere unito in allegato).

Sono state accolte, provvedendo di conseguenza ad apportare al testo le opportune modifiche, i suggerimenti contenuti nelle seguenti osservazioni:

- prima osservazione, relativa all’articolo 4, riguardante la modifica dell’articolo 4, commi 3 e 5 allo scopo di consentire l’accesso agli interventi per ulteriori fasi di programma alle imprese già ammesse ad interventi previsti da tutte le altre normative nazionali e comunitarie per fasi iniziali;
- seconda osservazione, relativa all’articolo 5, comma 1, lett. h), e all’articolo 7, comma 1, lett. e), rivolta a consentire che gli interventi risultino più marcatamente orientati a promuovere la crescita delle PMI;
- la terza osservazione, concernente l’articolo 7, comma 2, recante una nuova e più attenta formulazione dell’impegno delle imprese a non produrre o commercializzare in un primo periodo i prodotti basati sui risultati del progetto o programma;
- la quarta osservazione, concernente l’articolo 7, comma 9, volta a ridurre il termine per la

conclusione del procedimento, al fine, in particolare, di tenere conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;

- la quinta osservazione, concernente l'articolo 9 volta a disciplinare i compensi delle Commissioni per accertamenti sulla realizzazione dei progetti o programmi in analogia a quella prevista per i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, prevedendo la definizione di compensi solo per i membri estranei all'Amministrazione statale;
- la sesta osservazione, concernente l'articolo 11, volta a prevedere un termine per l'esercizio del diritto di acquisizione del programma o progetto da parte dello Stato;
- la settima osservazione, concernente l'articolo 12, comma 1, riguardante la precisazione che alle esportazioni dei prodotti realizzati sulla base dei progetti della Legge n 140/99 dovrà applicarsi la disciplina riguardante export di armamenti e di materiali duali.

Si è ritenuto per contro inopportuno accogliere la restante osservazione, per i motivi indicati di seguito:

-l'osservazione riguardante l'articolo 12, comma 1 (applicazione della procedura ad "evidenza pubblica" prevista dall'articolo 11, comma 2), in quanto – essendo le due fattispecie nettamente diverse (l'articolo 11, comma 2 riguarda il caso in cui l'Amministrazione, acquisito il progetto, al fine di approvvigionarsi di prodotti realizzabili in base al progetto acquisito, debba procedere alla scelta dell'impresa appaltatrice, mentre l'articolo 12, comma 1 riguarda la richiesta, da parte dell'impresa che ha sviluppato il progetto poi acquisito dallo Stato, di rilascio di licenza per fabbricazione e commercializzazione a terzi – non sembra vi siano concreti spazi per una "procedura ad evidenza pubblica" in quest'ultimo caso.

RELAZIONE TECNICA DI SPESA

All'articolo 1 del presente provvedimento è previsto che il Ministero delle attività produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale effettua, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 11/5/1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative.

Per tale finalità, all'articolo 2, comma 5 della citata legge 140/99 sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di £ 64.100 milioni (€ 33.104.887,23), di £ 84.800 milioni (€ 43.795.545,04) e di 35.000 milioni (€ 18.075.991,46), rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Nella medesima legge 140/99, all'articolo 14, comma 3, è prevista altresì la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del citato art. 2, comma 5 della stessa legge, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

All'art. 2 del regolamento in esame è previsto, altresì, la costituzione di un Comitato al fine di assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui sopra.

Tra i componenti di tale Comitato sono previsti, unitamente ai rappresentanti delle varie Amministrazioni interessate, anche 3 esperti scelti tra personalità di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico, meccanico o elettronico.

Per il compenso spettante a tali esperti si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lett. f) e art. 3 della legge 140/99. All'onere derivante da tale disposizione è prevista la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2 della stessa legge 140/99.

Pertanto il presente regolamento non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli già previsti dalla legge 140/99.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

D.P.R. _____

Regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed elettronico;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) della suddetta legge 11 maggio 1999, n.140 siano disciplinati da apposito regolamento;

Considerata la necessità di dare organica attuazione agli interventi di cui all'art.1, comma 1 lettera a) della suddetta legge 11 maggio 1999, n.140;

Visto il Regio Decreto. 11 luglio 1941, n.1161 e l'articolo 1 della legge 24 novembre 1977, n.801;

Visto l'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n.217 ;

Visto l'articolo 7 e l'articolo 17 del D.P.R. 26 marzo 2001, N.175;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato n.115/01, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

Su proposta del Ministro delle attività produttive ;

EMANA
Il seguente regolamento

Art. 1
(Settori di intervento)

1. Il Ministero delle attività produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 11 maggio 1999, n.140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.

2. Le tecnologie sensibili per le quali è ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.

3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive.

Art. 2

(Coordinamento degli interventi)

1. Il Ministro delle attività produttive, periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3° marzo 2001, n.165, emana, d'intesa con il Ministro della Difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da assicurare la compatibilità con gli obiettivi stessi delle acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 è costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le imprese e per l'internazionalizzazione del Ministero delle attività produttive, della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n.801 e dell'Agenzia spaziale italiana su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché da tre esperti scelti tra personalità di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico o meccanico, elettronico. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive e dura in carica tre anni. I componenti possono essere confermati.

3. All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento nonché ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od organizzazioni.

4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma 2 è determinato con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le modalità del suo funzionamento. La Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività provvede alla segreteria del Comitato.

Art. 3

(Destinatari degli interventi)

1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le imprese costituite ed operanti in Italia che:
- a) sono in possesso di abilitazione complessiva di sicurezza in relazione alle finalità di cui al Regio Decreto n. 1161 del 1941 e alla legge n. 801 del 1977;
 - b) hanno ottenuto la certificazione del sistema qualità azienda ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologia;
 - c) hanno come attività principale la costruzione di:
 - aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici,
 - sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali,
 - sistemi ed apparati elettronici ad alta tecnologia per applicazioni nel campo degli equipaggiamenti avionici, terrestri e navali.

2. Sono considerate imprese con attività principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda è dovuto per oltre il 50% alle attività di cui alla lettera c), del comma 1.

3. Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilità gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 è verificata nell'ambito delle relative contabilità gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti.

Art. 4

(Attività ammesse agli interventi del Ministero delle attività produttive)

1. Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attività produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti.

2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica sul campo della operatività della pre-serie industrializzata.

3. Gli interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con quelli eventuali operati in relazione alle stesse attività sulla base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere concessi per ulteriori fasi o attività di programma anche ad imprese che sono state già ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e comunitarie

4. I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le attività sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

5. Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attività sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa.

6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di partecipazione dell'industria nazionale.

7. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attività effettuate successivamente a tale data, purchè queste ultime abbiano costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale di applicazione della legge n.140/1999, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili agli interventi anche le attività effettuate prima della data di presentazione purchè successive all'entrata in vigore della legge n. 140/1999. I progetti e programmi non avviati anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione agli interventi.

Art. 5
(Criteri di preminenza)

1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:

a) un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;

b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;

c) l'incremento delle capacità di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;

d) l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici;

e) lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia **e la crescita dimensionale di tali imprese;**

f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale;

g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione Europea.

h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza.

2. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello "elevato" o "medio", se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 6

(Contenuti, misura e modalità degli interventi)

1. In relazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello "elevato" e "medio" del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell' articolo 7, comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento è elevata rispettivamente al 75% e 65%.

2. I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni internazionali sono altresì considerati ammissibili i costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20% dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle attività subcommesse all'estero.

3. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, per i progetti o programmi utilmente valutati ai sensi dell' articolo 7, comma 5, può assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.

4. Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle attività produttive - in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e 3 - può concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione.

Art. 7
(Procedura)

1. Le imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui all'articolo 1, presentano domanda alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di seguito denominata la Direzione generale, indicando in particolare:

- a) l'oggetto del progetto o programma;
- b) le tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2 interessate dal progetto o programma ed i risultati tecnologici previsti;
- c) i prevedibili impieghi anche duali;
- d) il fabbisogno finanziario;
- e) la localizzazione delle attività, gli effetti sui livelli e la qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree di cui all'articolo 5, lettera f), gli eventuali effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore **con particolare riferimento alle attività oggetto del programma destinate ad essere svolte da piccole e medie imprese;**
- f) i tempi di attuazione;
- g) le condizioni e modi di partecipazione all'eventuale collaborazione internazionale;
- h) gli eventuali benefici concessi già in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
- i) gli interventi richiesti.

2. La domanda deve, altresì, comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a **non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attività produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalità alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza.** Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facoltà di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 12, comma 1.

3. La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformità ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito.

4. La Direzione generale ha facoltà di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della domanda, nonché una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta

da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonché convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e, anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, può frazionare il periodo di riferimento delle attività da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.

5. Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello "elevato" o "medio" dello stesso progetto o programma.

6. Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione.

7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della Direzione generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o programma valutato di livello "elevato" o "medio", definendo in particolare:

- l'ammontare dei costi ammissibili;
- gli interventi;
- le modalità delle erogazioni.

8. Il provvedimento è comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.

9. In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attività produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in **200** giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4.

10. Nei casi in cui il Ministero delle attività produttive intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4, prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa è invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.

Art. 8
(Erogazioni)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguarderà le attività e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8.

2. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformità al modello riportato nell'Allegato D, corredati da un rapporto dettagliato sulle attività svolte e sullo stato del programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facoltà di richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresì corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa.

3. Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% è disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli stessi.

4. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa.

5. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4 sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa.

Art. 9
(Accertamenti)

1. Con decreto del Direttore della Direzione generale è nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una Commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione Generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal ministero delle attività produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della Difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta Commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, nonché l'effettività della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. **Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione statale.. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.**

Art.10

(Variazioni e misure di garanzia)

1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del singolo progetto, i modi, i costi e i tempi di realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del Comitato di cui all'articolo 2, verifica se le suddette variazioni incidano negativamente sulla validità complessiva del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.
2. Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la valutazione di livello "elevato" o "medio", il provvedimento di ammissione agli interventi è confermato con le modifiche necessarie.
3. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attività del progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il Direttore generale può revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'indempienza riscontrata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale può cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.
5. Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'articolo 7.

Art.11

(Acquisizione del progetto o programma da parte dell'Amministrazione)

1. **Entro un anno dal** completamento del progetto o programma, il Ministro delle attività produttive, qualora – sulla base di valutazione del Comitato di cui all'articolo 2 – ritenga lo stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, può promuovere, sentito il Ministero della Difesa, l'acquisizione della proprietà del progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n.1127 e successive modifiche, revisionato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.338. In tale caso l'indennità spettante all'impresa viene determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la procedura prevista dall'articolo 63 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n.1127 e successive modifiche, revisionato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.338. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennità.

2. Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le Amministrazioni e Agenzie pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parità di condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il progetto o programma.

3. Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, le Amministrazioni e Agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto è definito tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma.

Art.12

(Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi)

1. I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso, in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. **L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso.**

2. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'Erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione è anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione.

Art.13

(Interventi relativi all'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi)

1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, le imprese industriali - al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti - ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale può concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni.
2. I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto rispettivamente al livello "elevato" e "medio" del programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura in questione è elevata rispettivamente all'85% e 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione dei contributi è individuata sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non può comunque superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potrà essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto.
3. Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'Allegato B e corredata della documentazione ivi indicata.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5 e all'articolo 10.

Art.14

(Partecipazione a società di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi)

1 La Direzione Generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, può concedere alle imprese industriali dei settori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei requisiti dell'articolo 3, complessivamente in misura non superiore al 20% delle disponibilità, finanziamenti per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di società finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali società possono essere anche di diritto estero purchè costituite in Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore ai quindici anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui quindicennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero delle attività produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento.

2 In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1 la Direzione Generale può assumere gli impegni pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'Allegato C e corredata della documentazione ivi indicata.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, dell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e dell'articolo 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli

atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il

Schema di domanda per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge n.140/1999

Al Ministero delle attività produttive
Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività

La(ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi ed industrializzazione (specificare) riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti dall'articolo 2, comma 3 lettera a) della Legge n.140/1999.

(eventuale) Si esprime la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 3 dello stesso Regolamento.

(eventuale) Si richiedono, in luogo degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 4 dello stesso Regolamento.

Si assume l'impegno ad astenersi dalla commercializzazione dei risultati del progetto o programma, nei termini e nei limiti previsti dall'art.7, comma 2 del citato Regolamento.

Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette attività richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che ...(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute) .

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

- a) Notizie dell'Azienda
- b) Descrizione delle attività del progetto o programma
- c) Previsioni dei costi delle attività

Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono:

..... (nome , qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax)

(firma)

a) Notizie sull'Azienda

Ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, estremi di iscrizione alla CCIA, capitale sociale (e sua ripartizione)

Cenni sulle principali vicende dell'Azienda, principali attività, organizzazione e struttura, insediamenti produttivi, organici (degli ultimi tre esercizi), principali partecipazioni, fatturato ed esportazioni (degli ultimi tre anni), investimenti (degli ultimi tre anni)

Notizie del settore, previsioni di attività aziendali

Bilanci degli ultimi tre esercizi

b) Descrizione delle attività di programma

Finalità ed oggetto del programma, con specificazione delle tecnologie interessate al progetto o programma e risultati tecnologici attesi

Impieghi previsti

Condizioni e modalità dell'eventuale partecipazione a collaborazione internazionale

Descrizione delle attività

Luoghi di svolgimento delle attività

Previsioni della tempistica di attuazione

Previsione degli impatti sull'occupazione e sull'indotto

c) Previsioni dei costi delle attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, prove ed industrializzazione (a valori correnti)

c-1 Costi delle attività per tipo di costo

Costo del lavoro

Materiali

Attrezzature specifiche

Altri costi

Attività e spese comuni

Imprevisti (-20%)

Totale

c-2 Costi delle attività per tipo di attività

Definizione sviluppo e prove

Prototipi e industrializzazione

Attività e spese comuni

Imprevisti (-20%)

Totale

Con dettaglio per ciascuna tipologia di attività delle previsioni di costo per tipo di costo

Schema di domanda per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della legge n.140/1999

Al Ministero delle attività produttive
Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività

La(ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attività per utilizzo industriale e commerciale riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n.140/1999.

Si precisa che in funzione delle dette attività è stata ottenuta la delibera da parte di ...(indicare l'istituto o gli istituti bancari) di un finanziamento finalizzato per un ammontare di, pari al ..% del circolante massimo previsto per il programma di produzione e commercializzazione, che avrà durata di

Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che ...(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute)

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

- a) Notizie sull'azienda
- b) Descrizione delle attività di utilizzo industriale e commerciale
- c) Previsioni del fabbisogno finanziario per le attività di utilizzo industriale e commerciale di programma
- d) Copia della delibera dello (o degli) istituti di credito

Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono:

..... (nome , qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax)

(firma)

Per la documentazione si utilizzano, ove possibile gli schemi di cui all'Allegato A

Schema di domanda per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n.140/1999

Al Ministero delle attività produttive

Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività

La(ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le operazioni di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio della società ..., siano ammesse ai benefici previsti dall'articolo 2, comma 3 lettera c) della Legge n.140/1999

(eventuale). Si esprime la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art.14, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 14, comma 2 dello stesso Regolamento.

Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che ...(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute)

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

- a) Notizie dell'Azienda
- b) Descrizione delle attività della società interessata e delle operazioni di investimento finanziario
- c) Previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario

Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono:

..... (nome , qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax)

(firma)

a) *Notizie sull'Azienda*

(si utilizza lo schema di cui all'Allegato A)

b) *Descrizione delle attività*

Descrizione delle attività della società e delle relative previsioni di risultati

Descrizione dei riflessi industriali della società sull'azienda richiedente

Descrizione delle operazioni di investimento finanziario

§ Contenuti e tempistica delle operazioni

§ Previsioni di ritorno finanziario delle operazioni

c) *Previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario* (a valori correnti)

Schema di domanda per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento applicativo

Al Ministero delle attività produttive
Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

La ... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), con riferimento al progetto o programma ... ammesso con provvedimento del ... ai benefici previsti dall'articolo 2, comma 3 lettera a) della Legge n.140/1999, chiede l'erogazione del finanziamento relativo alle attività effettuate nel periodo dal ... al

Si allega la seguente documentazione:

1) Consuntivo relativo al periodo....., costituito da:

1.a) prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo, sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale (qualora esista);

1.b) dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, illustrativa delle attività svolte e dello stato di avanzamento del progetto o programma con particolare riferimento agli obiettivi anche parziali conseguiti, che evidenzia, indicandone le motivazioni, gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto o programma ammesso ai benefici;

1.c) elenchi delle fatture ed altri titoli di spesa, evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante della società attestante la conformità ai documenti originali;

2) Certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;

3) Indicazione delle coordinate bancarie per l'effettuazione degli accrediti:

4) (eventuale in relazione a quanto previsto dall'art.8, comma 2 del Regolamento applicativo)
Relazione tecnica di esperto qualificato, esterno alla società, che attesta gli obiettivi conseguiti e la pertinenza, l'ammissibilità e la congruità delle attività svolte e dei costi del progetto o programma nel periodo di riferimento, posti a confronto con il progetto o programma ammesso ai benefici.

(firma)